

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

IUC 2019-APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-TASI PER L'ANNO 2019.

Nr. Progr. **15**

Data **27/03/2019**

Seduta NR. **4**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 27/03/2019 alle ore 21:00

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi 27/03/2019 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BIONDI SUSANNA	S	COLOMBO CARLO	S	BORSA CRISTINA	S
COVA ILARIA	N	D'ALESSANDRO ROSA	N	RIGIROLI ROBERTO	S
MILAN ANDREA	S	RIGIROLI GIOVANNI	S	LUNARDI SABRINA	N
BINAGHI FRANCESCO	S	CLEMENTI DANIELA ROSA	S		
CARNEVALI STEFANO	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
TUNICE VALENTINA	S	RAIMONDI MARINA ROBERTA	N		
CAMPETTI PATRIZIA	S	D'ELIA PATRIZIA	N		
<i>Totale Presenti: 12</i>			<i>Totali Assenti: 5</i>		

Assenti Giustificati i signori:

COVA ILARIA; D'ALESSANDRO ROSA; RAIMONDI MARINA ROBERTA; D'ELIA PATRIZIA; LUNARDI SABRINA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

E' presente l'Assessore Esterno ZANZOTTERA MAURO.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di SINDACO, il Sig. BIONDI SUSANNA assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
IUC 2019-APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-TASI PER L'ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

L'Assessore al Bilancio evidenzia quanto segue:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)

commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)

commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)

commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Vista la legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che ha introdotto dal 01/01/2016 l'abolizione della TASI a carico del possessore nonché dell'utilizzatore dell'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8, e A9;

Vista la L. n.145/2018 (legge di Bilancio 2019), in particolare l'art.1 commi 705 e 1092

VISTI, in particolare;

A)

- Art.1 comma 14 lettera a) e b) della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) riferito alla disciplina della TASI che così recita:

comma 14. All'art 21 comma 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147:

a) al comma 639, le parole "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dai seguenti : "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

b) il comma 699 è sostituito dal seguente: "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e delle abitazioni principali, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria ";

B)

- Art. 1 comma 10 lettera b) , della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) riguardante la modifica alla disciplina dei comodati, come di seguito riportato

comma 10. All'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) al comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, prima della lettera a) è inserita la seguente:

“0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23”

Ritenuto, in riferimento al comodato, di specificare che, laddove siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016, compresa la registrazione del contratto, ma il comodatario goda del diritto di proprietà/uso/usufrutto, anche solo in quota, dell'unità immobiliare concessa in comodato, si applica la riduzione del 50% della base imponibile, ma rimane l'aliquota ordinaria dello 0,96%

Ritenuto altresì, in caso di mancata registrazione del contratto, pur in presenza degli altri requisiti previsti dalla Legge, di applicare l'aliquota ordinaria dello 0,96 % e non si ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile

Appurato che, ai sensi del comma 1092 dell'art. 1 della L. 145/2018, dal 2019 *la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;*

Atteso inoltre che, la legge di stabilità n.208 del 28.12.2015 è intervenuta a modificare la tassazione sui terreni agricoli prevedendo che, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Pertanto, a partire dall'anno 2016 non è più dovuta sui terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Verificato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 1 comma 705 della Legge 145/2018 i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente;

Al termine dell'illustrazione il Sindaco – Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Andrea Milan, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

RITENUTO opportuno azzerare le aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2019, da applicare alle Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RITENUTO altresì di continuare ad applicare una detrazione, per l'anno 2019, di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purchè dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare.

Considerato, altresì che il ristoro del mancato gettito Tasi concorre alla definizione del fondo di solidarietà comunale;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

PRESO ATTO che i predetti servizi possono essere così individuati:

Servizio pubblica sicurezza e vigilanza	292.973,00
Servizio prevenzione randagismo	8.550,00
Servizio illuminazione pubblica	300.000,00
Servizio protezione civile	14.350,00
Servizi socio assistenziali	636.863,00
Servizio Sportello Anagrafe	142.280,00
Servizio Biblioteca	78.700,00
TOTALE	1.473.716,00

VISTO l'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16 che espressamente prevede: "Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.";

DATO ATTO che il versamento della TASI (Tributo Servizi Indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2019, in n. due rate, secondo le disposizioni di legge;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale). Modificato nella parte III, per la sola componente TARI, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 20/07/2015 e n. 11 del 27/04/2016;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".;

VISTO l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 172.1 lett. e) del TUEL 267/2000 che espressamente dispone che al bilancio di previsione sono allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d'imposta;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC), oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto il D.M. del 25/01/2019 che ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2019 al 31/03/2019;

Vista la Legge 145/2018;

VISTO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTA la Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Economico Finanziaria convocata per il giorno 18.03.2019;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari(Borsa e Rigioli R.), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

Come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio pubblica sicurezza e vigilanza	292.973,00
Servizio prevenzione randagismo	8.550,00
Servizio illuminazione pubblica	300.000,00
Servizio protezione civile	14.350,00
Servizi socio assistenziali	636.863,00
Servizio Sportello Anagrafe	142.280,00
Servizio Biblioteca	78.700,00

TOTALE	1.473.716,00
---------------	---------------------

3) Di confermare l'azzeramento delle aliquote per l'applicazione dell'imposta unica comunale - componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anche per l'anno 2019 per le abitazioni Principali e per immobili ad esse assimilate (cat. catastale A) e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, escluse le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7);

4) Di confermare per l'anno 2019, le aliquote per l'applicazione della TASI deliberate per l'anno 2018 con atto del Consiglio Comunale nr.10 del 27/02/2018, come segue:

- Abitazioni Principali e relative pertinenze (cat. catastale A) come definite ai fini IMU, occupate da un soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle cat. catastali C/2, C/6 e C/7);

ALIQUOTA 2,00 (due virgola zero) per mille;

- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:

ALIQUOTA 2,5 (due virgola cinque) per mille;

5) di continuare ad applicare, per l'anno 2019, la detrazione di € 15,00 per ciascun figlio di età non superiore a 18 anni, purché dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare;

6) di confermare l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2013 n.147, per tutti i fabbricati diversi da quelli indicati al punto 3), per tutte le aree edificabili a qualsiasi uso adibite;

7) Di stabilire che il versamento della TASI (Tributo sui servizi indivisibili) sia effettuato, per l'anno 2019, in numero due rate, aventi le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno 2019
- rata 2: 16 dicembre 2019

8) Di approvare, per l'anno 2019, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale – nella componente IMU - Imposta Municipale Propria - come segue:

a) - aliquota ridotta pari a 0,40% per gli immobili di categoria A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) con detrazione di €. 200,00.-;

b) - aliquota ordinaria pari a 0,76% calcolata sul 50% della base imponibile, per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) concesse in

comodato ad uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora, che rientrino nei requisiti e rispettino le condizioni stabilite dalla Legge 208/2015;

L'agevolazione riguardante l'aliquota non spetta qualora il comodatario goda del diritto di proprietà/uso/usufrutto, anche solo in quota, dell'unità immobiliare medesima, ma si applica la riduzione del 50% della base imponibile, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016, compresa la registrazione del contratto;

In caso di mancata registrazione del contratto, pur in presenza degli altri requisiti previsti dalla Legge, viene applicata l'aliquota ordinaria dello 0,96 % e non si ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile

Ai sensi del comma 1092 dell'art. 1 della L. 145/2018, dal 2019 la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

c) - aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) che vengono locate mediante la stipula di contratto a “canone concordato” ai sensi art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, in cui il conduttore ha stabilito la residenza e la dimora.

Su tali immobili l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

d) - aliquota base pari a 0,96% per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli;

e) - aliquota base pari a 0,96% per i fabbricati produttivi di categoria D (di cui 0,76% riservato allo Stato e lo 0,20% riservato al Comune);

9) Di stabilire che il versamento della IMU sia effettuato secondo le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno 2019
- rata 2: 16 dicembre 2019;

10) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

11) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 47 del 31/07/2014;

12) Di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

13) Di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 28.02.2014 prot. n. 4033/2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe nonché dei regolamenti adottati dai Comuni in materia di imposta unica comunale (IUC) devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

14) Di pubblicare il presente provvedimento, oltre che all'albo pretorio del Comune di Busto Garolfo, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto precedentemente deliberato:

Visto il 4° comma, dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;

Con n. 10 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Borsa e Rigioli R.), espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 27/03/2019

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
SUSANNA BIONDI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

Numero Delibera **15** del **27/03/2019**

OGGETTO

IUC 2019-APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU-TASI PER L'ANNO 2019.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 11/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
